



LEGA PRO

COMUNICATO N. 15/DIV – 18 SETTEMBRE 2025

15/57

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 17 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare di recupero disputate il 17 Settembre 2025

3^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

VIRTUS VERONA INTER U23 1-2

GIRONE C

SALERNITANA ATALANTA U23 1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 18 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 17 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare di recupero della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori come sopra descritto.

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

AVELLA PIETRO (SALERNITANA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FACCINI LORENZO (VIRTUS VERONA)

per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a gioco in svolgimento, dissentiva platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

COMI PIETRO	(ATALANTA U23)
IDELE JAVISON OSARUMW	(ATALANTA U23)
MAYE KOUADIO YVAN EZ	(INTER U23)
BULEVARDI DANILO	(VIRTUS VERONA)
PATANE' NICOLA	(VIRTUS VERONA)
TOFFANIN FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

Com. Uff. n. 14/DIV del 16.09.2025 alla voce calciatori non espulsi è stato inserito per mero errore di trascrizione il nominativo del calciatore TOURE NOUHAN (SAMBENEDETTESE) anziché il nominativo TOURE MOUSSA (SAMBENEDETTESE) (II INFR).

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente

link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 18 Settembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani